



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**SEZIONE I CIVILE**

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano dott. Patrizio Gattari in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 81719/2012 R.G. e promossa

da

CARLO ALESSANDRO PURI NEGRI in proprio e quale rappresentante legale della SOCIETA' AGRICOLA S.A.C.R.A. S.R.L. e della S.A.C.R.A. S.P.A., elettivamente domiciliato in Milano via Morosini n.40, presso e nello studio dell'avv. Davide B. Breseghello, rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Fabio Tavarelli

*attore*

contro

MARCO FURIO COLOMBO, elettivamente domiciliato in Milano, via S.A.M. Zaccaria n.1, presso e nello studio dell'avv. Alberto Panigada, che lo rappresenta e difende per delega in atti unitamente agli avv.ti Ferdinando Imposimato e Michele Lioi

*convenuto*

oggetto: diffamazione a mezzo stampa.

Conclusioni delle parti come da atti introduttivi e da verbale del 9/4/2013

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con citazione del 20/11/2012 Carlo Alessandro Puri Negri, in proprio e quale rappresentante legale della Società Agricola S.A.C.R.A. s.r.l. e della S.A.C.R.A. s.p.a., conveniva in giudizio l'On. Marco Furio Colombo, membro della Camera dei Deputati, allegando: che la società agricola S.A.C.R.A. s.r.l., partecipata al 100% dall'altra società di capitali attrice ed affittuaria di un'azienda agraria nel grossetano, aveva presentato nel 2010 alle autorità amministrative competenti un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione a realizzare un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica sui terreni di cui aveva il godimento; che l'ubicazione dell'impianto inizialmente prevista in località Macchiatonda era poi stata spostata, sulla base delle indicazioni ricevute dalle autorità amministrative interessate, dapprima in località Torba ed infine nel 2011 in località Origlio del Comune di Capalbio, con il parere favorevole dell'amministrazione provinciale ed era stata approvata dal Comune nel dicembre 2011; che la progettata ubicazione dell'impianto aveva provocato le proteste dei proprietari dei terreni circostanti e la costituzione di un Comitato per avversare la realizzazione dell'opera; che fra i membri del Comitato vi era il convenuto On. Colombo, coniuge della proprietaria di un'abitazione distante circa mezzo chilometro dal sito in cui sarebbe stato realizzato l'impianto; che il parlamentare convenuto, forte della carica istituzionale ricoperta e della notorietà derivante dalla lunga carriera giornalistica, aveva scatenato una campagna mediatica contro la realizzazione dell'impianto a biogas, offendendo la reputazione delle società attrici e del suo legale rappresentante oltre che del presidente della Provincia di Grosseto; che, in particolare, su due articoli pubblicati su La Nazione il 15/1/2012 e il 31/1/2012 l'On. Colombo si era dapprima scagliato contro il Sindaco di Capalbio per la scelta dell'area accusandolo di sostenere "un vero e proprio piano di affari", di "non dire come stanno le cose" e lasciando intendere che "ci fosse stato qualcosa sotto"; che, dopo aver indotto il Sindaco di Capalbio ad annullare l'approvazione del progetto, la campagna mediatica del convenuto era

proseguita con un articolo a sua firma, pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” del 30/4/2012, nel quale affermava che “al nostro imprenditore privato fa comodo un terreno (acquistato con il falso ma credibile pretesto di coltivare) in mezzo all’abitato di Capalbio Scalo circondato di case, bambini, animali e colture di qualità (...). Tutto viene (verrà) buttato all’aria da ininterrotte emissioni di aria inquinata, cattivo odore, danno alle falde acquifere e scarico di ciò che si elimina dalla poltiglia maleodorante, che è la materia prima del biogas, nella laguna lago-mare. (...) La ditta ha trovato subito un feeling con il Presidente della Provincia di Grosseto (...) che in pochi giorni, a volte in poche ore, ha dato o trovato o ottenuto tutti i permessi, le autorizzazioni e i pareri favorevoli, comprese le Belle Arti (...). E il progetto va avanti schivando la politica, la legge, i cittadini (...) E siamo sicuri che sia antipolitica riuscire finalmente a denunciare l’arbitrio del patto di ferro fra due sole persone-padrone, un presidente di Provincia, in apparenza Pd, e un potente imprenditore locale in cerca di profitto a danno e a spese di tutti (tutti) gli altri, agricoltori, abitanti, turisti, visitatori di un luogo noto in passato per la sua bellezza e non per il biogas?”; che l’articolo de Il Fatto era stato ripreso da varie testate e siti internet; che l’8/5/2012 il convenuto aveva anche presentato un’interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell’Ambiente nella quale affermava fra l’altro che “la Conferenza dei Servizi ha approvato tutto il 2 maggio 2012 in pochi minuti senza leggere e senza notare che mancano analisi e giudizio dell’ASL (...) e che “si è fatalmente notata la stretta amicizia personale tra il Presidente della Provincia e il titolare privato dell’azienda, amicizia che include ripetute vacanze di gruppo anche negli Stati Uniti”; che il testo dell’interrogazione veniva dall’On. Colombo comunicato ai media i quali ne avevano diffuso alcuni passi; che nell’avvicinarsi il momento della definizione del procedimento amministrativo per l’autorizzazione dell’impianto il convenuto aveva nuovamente esternato sui media locali (La Nazione e Il Tirreno) la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto in questione, evidenziando l’esistenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Grosseto

dallo stesso sollecitato ed inoltre paventando un inesistente pericolo per la salute pubblica qualora l'impianto fosse stato realizzato; che anche in tal caso la pubblica contrarietà manifestata dall'On. Colombo aveva indotto il Sindaco di Capalbio a chiedere alla ASL un approfondimento sui paventati pericoli per la salute; che il convenuto aveva falsamente accusato l'attore di aver abusato di rapporti personali con il presidente della provincia per agevolare l'iter autorizzativo dell'impianto ed inoltre aveva falsamente accusato la società attrice di aver progettato la realizzazione di un impianto nocivo per la salute e di aver ottenuto provvedimenti amministrativi illegittimi; che le affermazioni del convenuto erano lesive dell'onore e della reputazione sia di Carlo Puri Negri che delle due società attrici di cui lo stesso era rappresentante legale.

Su tali premesse la difesa attrice chiedeva la condanna del convenuto a risarcire i danni non patrimoniali, indicati in euro 400.000,00 per Carlo Puri Negri ed in euro 250.000,00 ciascuna per le due società S.A.C.R.A., nonché al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 12 L. n. 47 del 1948 e alla pubblicazione della sentenza su quattro quotidiani.

Con comunicazione ex art. 3 comma 8 L. n. 140 del 2003, pervenuta il 31/12/2012, il Presidente della Camera dei Deputati informava l'ufficio che il 19/12/2012 la Camera dei Deputati aveva deliberato nel senso che i fatti oggetto di causa concernevano opinioni espresse dall'On. Furio Colombo nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68 comma 1 della Costituzione.

Si costituiva ritualmente il convenuto il quale allegava: che la Camera dei Deputati alla quale apparteneva si era già espressa nel senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse nel caso di specie dall'On. Colombo nell'esercizio delle funzioni di Parlamentare; che il Tribunale di Grosseto, adito dal Presidente della Provincia di Grosseto nei confronti del medesimo convenuto per le medesime opinioni espresse ed oggetto anche del presente giudizio, aveva dichiarato non luogo a provvedere per l'insindacabilità delle condotte ex art. 68 Cost.; che ad analoga pronuncia in rito doveva pervenirsi nel presente

processo avente ad oggetto le stesse dichiarazioni riportate dalla stampa e rilasciate dall'On. Colombo sull'impianto a biogas progettato nel territorio del Comune di Capalbio; che in ogni caso le pretese avversarie erano infondate nel merito; che infatti le critiche mosse dall'On. Colombo non erano affatto lesive dell'onore e della reputazione né di Carlo Puri Negri né delle due società attrici dallo stesso rappresentate; che non era attribuibile al convenuto il contenuto dell'articolo pubblicato su Il Tirreno in data 15/6/2012, a firma del giornalista Guido Fiorini, laddove si riferiva che nell'interrogazione parlamentare dell'On. Colombo si sarebbe fatto riferimento a rapporti di amicizia tra il Marras (presidente della provincia di Grosseto) e l'odierno attore, caratterizzati da viaggi insieme anche negli Stati Uniti; che infatti l'interrogazione parlamentare presentata dal convenuto non conteneva nessun riferimento né allusioni a viaggi che l'attore avrebbe fatto con il presidente della Provincia di Grosseto; che il convenuto si era limitato a far proprie come parlamentare le ragioni di opposizione alla costruzione dell'impianto da parte della comunità di Capalbio e ad esprimere anche attraverso la stampa le sue legittime critiche politiche alla realizzazione dell'impianto a biogas in quel territorio.

Pertanto, il convenuto chiedeva di affermare l'insindacabilità ex art. 68 Cost. delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare o comunque di rigettare nel merito le domande avversarie.

Con irrituale memoria depositata il 27/3/2013, la difesa attrice contestava la sussistenza di nesso funzionale fra le espressioni asseritamente offensive del convenuto e la sua attività di parlamentare e chiedeva di sollevare conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato alla Corte Costituzionale. Tale istanza veniva ribadita dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni ed argomentata nelle difese conclusive.

Alla prima udienza di comparizione del 9/4/2013 le parti venivano inviate a precisare le conclusioni ex art. 3 co. 3 L. 140/2003 e la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini ridotti per il deposito degli scritti conclusivi.

Come noto, l'art. 68 comma 1 Cost. sancisce che "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" e la legge n. 140 del 2003 (disposizioni per l'attuazione dell'art. 68) all'art. 3 comma 1 prevede che l'insindacabilità dell'art. 68 Cost. si applica anche "(...) per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento" (c.d. attività "extra moenia").

Come ricordato, il Presidente della Camera dei Deputati ha comunicato all'ufficio, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. n. 140 del 2003, che, in relazione al processo civile in oggetto, la Camera dei Deputati nella seduta del 19/12/2012 "ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68 primo comma della Costituzione", allegando fra gli altri la relazione della Giunta per le Autorizzazioni e il resoconto stenografico della seduta della Camera dei Deputati.

Per effetto della suddetta delibera di insindacabilità ex art. 68 co. 1 Cost. delle opinioni espresse dal parlamentare convenuto adottata dalla Camera dei Deputati, il giudice ordinario adito – in conformità all'insegnamento del Giudice delle Leggi (vd Corte Cost. sent. n.120 del 2004 e sent n. 28 del 2005) e della Cassazione (vd, fra le altre, Cass. V sez. pen. n. 12450 del 2005 e n.46663 del 2007) - non può che limitarsi a prenderne atto e definire con una pronuncia in rito il giudizio, ovvero può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale qualora non ritenga che le dichiarazioni in oggetto siano collegate da un nesso funzionale con l'attività parlamentare precedentemente svolta dall'onorevole Furio Colombo.

Secondo la difesa attrice, a fronte della contestata ravvisabilità di nesso funzionale fra le opinioni espresse dal convenuto ed oggetto di causa e la sua precedente attività parlamentare, il giudice adito sarebbe tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato davanti alla Corte Costituzionale, a norma dell'art. 134 Cost. 3 dell'art. 37 L. n. 87 del 1953, senza alcun sindacato discrezionale sul punto.

Come già affermato anche dal Tribunale di Grosseto nella sentenza del 20/3/2013 che ha definito la causa “parallela” - promossa davanti a quel tribunale dal presidente della provincia di Grosseto per ottenere il risarcimento del danno sulla base delle medesime dichiarazioni del convenuto - la tesi della difesa attrice non può essere condivisa. Essa sembra invero fondata su un'affrettata lettura di una pronuncia della Corte EDU sull'art. 6 della CEDU (Cordova c. Italia sent. 30 gennaio - 30 aprile 2003) e di una recente sentenza della Cassazione (sent. n. 21969 del 2011). Sia la Corte Europea – chiamata ad interpretare la CEDU con decisione che costituisce fonte normativa per il giudice nazionale, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 117 co. 1 Cost. – che i giudici di legittimità hanno fatto chiaro riferimento alle specifiche fattispecie esaminate, affermando che “in quel caso” concreto il giudice adito non aveva erroneamente sollevato il conflitto di attribuzione fra poteri nonostante la sollecitazione in tal senso della parte, ovvero aveva riconosciuto al parlamentare l'esonero da responsabilità ex art. 68 Cost. sulla base della deliberazione della Camera nonostante la Corte Costituzionale si fosse già espressa sul caso concreto (in sede di conflitto) escludendo l'operatività dell'art. 68 .

Anche di recente la Cassazione ha avuto occasione di richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia - in particolare la pronuncia n. 265 del 1997 della Consulta - secondo la quale, se da un lato il giudice dei conflitti non è chiamato a pronunciarsi sulla sindacabilità o meno di un'opinione espressa da un parlamentare (compito spettante all'autorità giudiziaria come anche alla Camera di appartenenza), dall'altro lato, “la Corte Costituzionale può essere chiamata ad intervenire su detta sindacabilità quando sorga un contrasto tra la valutazione espressa dall'organo parlamentare e il contrario apprezzamento del giudice” (vd Cass. 17/1/2012 n. 534 in motivazione).

Che il giudice nazionale adito da un soggetto che si ritenga leso dalle dichiarazioni rese da un parlamentare su cui la Camera di appartenenza abbia già deliberato per la non sindacabilità ex art. 68 Cost. non sia “tenuto”, per effetto della sola sollecitazione del preteso danneggiato, a sollevare in ogni caso il conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale pare difficilmente contestabile.

Il giudice adito è infatti chiamato a valutare se, nel caso concreto, le ragioni poste dalla Camera di appartenenza a fondamento dell’affermata insindacabilità delle opinioni del parlamentare siano o meno legittime e giustificano l’esenzione di responsabilità garantita dall’art. 68 Cost. a tutela della libertà del Parlamento.

Oltre alle chiare e condivisibili ragioni indicate dal Tribunale di Grosseto nella sentenza prodotta dalle parti, contro l’ “automaticità” del conflitto fra poteri non pare trascurabile che, aderendo alla tesi dell’attore, il conflitto andrebbe sollevato dal giudice non solo quando la causa verta su opinioni espresse “extra moenia” dal parlamentare, ma anche qualora il privato insorga contro opinioni espresse in Assemblea o in uno degli atti indicati dal comma 1 dell’art. 3 L. 140/2003, di fatto rimettendo pressoché sempre – qualora il preteso danneggiato contesti la valutazione del Parlamento - alla Corte Costituzionale di valutare se ricorrono o meno i presupposti per l’operatività dell’esenzione da responsabilità dell’art. 68 comma 1. La prospettata “automaticità” del conflitto finirebbe per attribuire, di fatto, alla parte processuale anziché al giudice il potere di investire la Corte Costituzionale con il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.

Deve ribadirsi che, solo allorché nel caso concreto sottoposto alla sua cognizione il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla natura diffamatoria delle opinioni espresse da un parlamentare della Repubblica, non condivide che ricorrano i presupposti per l’insindacabilità di tali opinioni affermata dalla Camera di appartenenza, è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, poiché solo in tal caso la deliberazione del Parlamento comprimerebbe illegittimamente l’esercizio del potere



giurisdizionale (e sempre che né la Corte Costituzionale né la Corte EDU si siano già pronunciate su quel caso concreto, con decisioni vincolanti per il giudice, come precisato da Cass. ord. n. 50 del 10/1/2012 e sent. n. 19985 del 30/9/2011).

Diversamente, volta che l'apprezzamento del giudice sul caso concreto non sia in contrasto con la valutazione fatta dalla Camera di appartenenza, non vi è ragione per sollevare un (inesistente) conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, che risulterebbe inammissibile. Va infatti ricordato che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimere un preventivo esame di ammissibilità sul conflitto di attribuzione, valuta preliminarmente se nel caso concreto ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del conflitto. Sotto il profilo oggettivo, intanto il conflitto di attribuzioni sarebbe ammissibile in quanto il giudice ricorrente ex art. 37 L.87/1953 lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ex art. 68 comma 1 Cost. (cfr. ex multis Corte Cost. ord. n. 14 del 20013 e ord. n. 229 del 2012).

Nel caso in esame, contrariamente all'assunto della difesa attrice, ricorrono pienamente i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell'azione, in quanto le opinioni espresse dal parlamentare riportate negli articoli di stampa richiamati ed oggetto del presente giudizio costituiscono manifestazioni "extra moenia" del pensiero politico del convenuto già esplicitato in precedenza nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Come puntualmente evidenziato nella relazione della Giunta per le autorizzazioni, nel resoconto della seduta della Camera dei Deputati che ha deliberato l'insindacabilità (a larghissima maggioranza dei votanti e con soli 12 voti contrari) e secondo quanto emerge dai documenti in atti, risulta infatti che: 1) alcuni parlamentari del gruppo di appartenenza dell'onorevole Colombo hanno presentato il 15/2/2012 una mozione (n. 869) "sul tema

della sicurezza delle centrali di biogas e sulla loro compatibilità con gli insediamenti abitativi e con le attività agricole dei territori circostanti”, discussa ed approvata dalla Camera il 29/3/2012 con il voto favorevole anche dell’On. Colombo, il quale ha poi espresso successivamente in dichiarazioni rese alla stampa la sua opinione contraria alla costruzione nel territorio di Capalbio di una centrale a biogas che, a suo parere, per le condizioni dei luoghi ove era prevista la costruzione avrebbe concretato i pericoli segnalati nella mozione approvata il 29 Marzo 2012; 2) l’8/5/2012 l’odierno convenuto, insieme ad altri parlamentari già firmatari della richiamata mozione, ha depositato un’interrogazione al Governo nella quale, richiamata la “questione” della progettata realizzazione di una centrale a biogas nel territorio del Comune di Capalbio, domandava come fosse possibile consentire un simile danno all’ambiente e quali verifiche intendesse fare il ministro competente per appurare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate alla S.A.C.R.A.; 3) dopo la presentazione di tale interrogazione - dichiarata inammissibile dal Presidente della Camera in ragione dell’incompetenza del Governo a rispondere su temi di spettanza degli enti territoriali e locali – alcuni articoli di stampa hanno continuato ad occuparsi della vicenda, a riferire del contrasto politico insorto (per ciò che qui rileva) fra il Presidente della Provincia di Grosseto e l’On. Colombo, nonché sul contenuto dell’interrogazione da costui presentata; 4) nel dicembre del 2012 un’interrogazione di analogo tenore e contenuto veniva ripresentata dall’On. Colombo e superava il vaglio di ammissibilità della Presidenza.

In siffatta situazione, concordemente a quanto ritenuto dalla Camera dei Deputati, non pare dubitabile che le opinioni espresse attraverso la stampa dal convenuto e contro cui insorge l’attore costituiscono manifestazioni “extra moenia” del pensiero politico dell’On. Furio Colombo, già esplicitato in precedenza nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Non assume rilievo ai fini in esame che l'interrogazione presentata dal convenuto nel maggio 2012 sia stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza della Camera per ragioni di "competenza", in quanto ciò non esclude di poter comunque annoverare tale atto fra quelli coperti dall'insindacabilità parlamentare (cfr. Corte Cost. sent. n. 379 del 2003 e n. 120 del 2004).

Inoltre, pur senza affrontare il merito delle dichiarazioni riferibili al convenuto e riportate dalle stampa negli articoli richiamati in citazione – il cui esame ovviamente presuppone la "sindacabilità" in sede giurisdizionale delle opinioni del parlamentare – va anche detto che, contrariamente all'assunto dell'attore e al contenuto dell'articolo di stampa, l'interrogazione presentata dall'On. Colombo non conteneva i riferimenti a rapporti privati intercorrenti fra l'odierno attore e il presidente della provincia di Grosseto ed ai viaggi che tali soggetti avrebbero compiuto insieme, contenuti invece in una bozza di interrogazione non sottoscritta dal parlamentare, trasmessa via email da un legale al difensore dell'attore, difforme da quella presentata in Parlamento e dallo stesso sottoscritta. Come è evidente, a prescindere dalle responsabilità di terzi soggetti (estranei al presente giudizio) per la diffusione e la pubblicazione di un'interrogazione difforme da quella effettivamente presentata dall'On. Colombo, il nesso funzionale fra le opinioni dallo stesso espresse "extra moenia" e la sua attività parlamentare non può che essere valutato in relazione al contenuto delle dichiarazioni e degli atti riferibili all'odierno convenuto, non certo di ciò che va eventualmente riferito ad altri soggetti.

Nel caso di specie, sia attraverso atti parlamentari sia attraverso le dichiarazioni pubbliche, indubbiamente caratterizzate da toni anche aspri e fortemente critici ma pienamente rispondenti all'attività parlamentare e temporalmente contigue ad essa, il convenuto On. Furio Colombo (al pari di altri deputati) ha inteso contrastare in via generale, sotto il profilo dell'impatto ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, la realizzazione di impianti del tipo di quello progettato dalle società attrici e, in particolare, far proprie le

esigenze della comunità di Capalbio che si opponeva alla realizzazione dell'impianto in quel contesto.

Non vi è motivo per ritenere che le opinioni espresse dall'onorevole Colombo non siano coperte dall'insindacabilità prevista dall'art. 68 Cost. come deliberato dalla Camera dei Deputati e dunque per sollevare il conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale.

Per le ragioni esposte va dunque dichiarata improcedibile l'azione risarcitoria promossa dall'attore, in proprio e quale legale rappresentante delle due società di capitali S.A.C.R.A., nei confronti del parlamentare convenuto.

In considerazione del non chiarissimo quadro normativo e giurisprudenziale in tema di conflitto di attribuzione e tenuto altresì conto che le domande risarcitorie sono state avanzate a fronte di attività "extra moenia" del parlamentare concretizzatesi in varie pubblicazioni a mezzo stampa, si ritiene di compensare integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 co.2 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 20/11/2012, da Carlo Alessandro Puri Negri, dalla Società Agricola S.A.C.R.A. s.r.l. e dalla S.A.C.R.A. s.p.a. nei confronti di Marco Furio Colombo, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

- accertato che le condotte dell'On. Marco Furio Colombo oggetto di causa costituiscono espressione di opinioni insindacabili del convenuto nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento della Repubblica Italiana, dichiara improcedibile l'azione risarcitoria promossa dagli attori;
- compensa le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Milano il 17/5/2013.

Il Giudice  
dott. Patrizio Gattari